

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Novembre 2018

1. Premessa

L'art. 12 dello schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2016/1164 (ATAD 1), di contrasto all'elusione fiscale (d'ora in poi solo "Schema di Decreto"), introdurrà un nuovo articolo nel TUIR: l'**art. 162-bis** che fornisce una **definizione univoca di intermediario finanziario** valida ai fini IRES, IRAP ed addizionale all'IRES.

Saranno poi apportate ulteriori modifiche all'interno del TUIR e del DLGS n. 446/1997 (IRAP) per tener conto della nuova definizione di intermediario finanziario.

2. Quadro normativo di riferimento

La Relazione di accompagnamento allo Schema di Decreto spiega come le novità introdotte si inseriscano nell'alveo delle modifiche apportate alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario già avviato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e concluso con l'emanazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle banche e degli altri istituti finanziari.

A questo proposito va ricordato, come il DLGS n. 141/2010, aveva ristretto il perimetro degli intermediari finanziari soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia (banche, SIM, SGR, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, agenzie di prestito su pegno, e relative capogruppo, anche qualsiasi altra entità che svolge attività finanziaria nei confronti del pubblico). Tra gli enti che in passato erano considerati intermediari finanziari, soggetti ad una qualche forma di vigilanza ma ora non lo sono più vi erano le c.d. holding industriali (società di partecipazione non finanziaria), ma anche le società, *captive* di gruppi industriali che hanno per oggetto l'erogazione di finanziamenti all'interno di gruppi diversi da quelli bancari, finanziari o assicurativi. Alla riforma delle regole di vigilanza ha fatto seguito quella delle regole di redazione dei bilanci delle banche e

degli altri intermediari finanziari, contenuta nel DLGS n.136/2015 che ha abrogato il DLGS. n. 87/1992.

Le norme fiscali non erano state aggiornate e questo aveva creato notevoli incertezze circa l'ambito soggettivo di applicazione cui l'Agenzia delle Entrate¹ aveva cercato di porre rimedio mediante una sorta di ultrattività delle norme abrogate (in particolare il DLGS n. 87/1992 e l'art. 113 del TUB) ai soli fini fiscali.

3. Definizione di intermediari finanziari

L'art. 162-*bis* del TUIR, fa chiarezza nella disciplina, ricreando quella corrispondenza tra norme di bilancio e norme fiscali che era andata perduta con la riforma degli intermediari finanziari del 2010 e con la revisione delle norme sui bilanci del 2015.

Pertanto, la norma citata introduce, tanto ai fini IRES che ai fini IRAP, due categorie di soggetti cui si applica anche una diversa disciplina fiscale, come si dirà nel successivo paragrafo 6.

Si definiscono:

a) intermediari finanziari:

- 1) gli intermediari finanziari tenuti all'applicazione dei principi contabili internazionali (c.d. **intermediari IFRS**)². Si tratta:
 - delle banche e delle capogruppo di gruppi bancari o di conglomerati prevalentemente bancari, il cui bilancio è disciplinato dalla circolare della Banca d'Italia n. 262/2005;
 - e degli intermediari IFRS diversi dalle banche, ossia le SIM, le SGR, le società finanziarie iscritte nell'albo unico di cui all'art. 106 TUB, le agenzie di prestito su pegno, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), gli istituti di pagamento (IDP), le capogruppo di SIM e le capogruppo di gruppi finanziari³;

¹ Cfr. CC.MM. n. 19/E/2009 e 37/E/2009; risposta alla consulenza giuridica n. 954-50/2014.

² Fra gli "intermediari IFRS" vi sono le società finanziarie iscritte nell'Albo unico di cui all'art. 106 del Testo Unico bancario, fra cui, in una sezione separata ci sono le società fiduciarie statiche con i requisiti di cui all'art. 199 del Testo Unico della finanza. È sorto quindi il dubbio che anche le fiduciarie siano annoverabili fra gli "intermediari IFRS" tenuti a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali e secondo lo schema di cui al Provvedimento della Banca d'Italia 22 dicembre 2017 sul bilancio degli intermediari finanziari diversi dalle banche. In senso negativo si è espressa Assofiduciaria nella Circolare COM_2017_039.

³ Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dalle banche è disciplinato dal provvedimento della Banca d'Italia 22 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 185 del 10 agosto 2018.

- 2) gli intermediari finanziari che non applicano i principi contabili internazionali, ma redigono il bilancio con le regole di cui agli artt. 2 e segg. del DLGS n. 136/2015 (c.d. **intermediari non IFRS**). Si tratta degli operatori del **microcredito** e dei **confidi minori**;
- 3) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi dagli "Intermediari finanziari IFRS" (c.d. **società di partecipazione finanziaria** nei soggetti di cui al precedente punto 2);

b) società di partecipazione non finanziaria e assimilati

- 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli "intermediari finanziari". Si tratta delle c.d. **holding industriali** che dal 2010 non sono più tenute ad obblighi di iscrizione e vigilanza da parte della Banca d'Italia;
- 2) i soggetti che pur svolgendo oggettivamente un'attività finanziaria come definita dall'art. 2 del D.M. n. 53/2015⁴ non la svolgono nei confronti del pubblico in base ai criteri definiti dall'art. 3, comma 2 del medesimo Decreto⁵. In questa categoria rientrano le

⁴ In base all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 53/2015, per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:

- a) locazione finanziaria;
- b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
- c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121, del TUB;
- d) credito ipotecario;
- e) prestito su pegno;
- f) rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.

⁵ In base all'art. 3, comma 2, del D.M. n. 53/2015, non configurano operatività nei confronti del pubblico:

- a) tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari e del gruppo medesimo;
- b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza;
- c) l'attività di rilascio di garanzie quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;
- d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni:
 - 1) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'art. 121 del Testo Unico bancario, né utilizzatori finali del bene o servizio;
 - 2) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;
- e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;
- f) le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l'operazione, purché le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM.

c.d. società captive di gruppo industriale cioè le società che nei gruppi industriali svolgono attività di finanziamento nei confronti delle altre società del gruppo. È ora pacifico che non sono inquadrabili come “intermediari finanziari” ai fini degli artt. 96, 106 e 113 del Testo Unico, e ai fini dell’applicazione della maggiorazione IRES del 3,5%, ma determinano il valore della produzione IRAP con le regole delle holding industriali e subiscono, come gli altri soggetti di cui all’art. 6 del Decreto n. 446/1997, l’aliquota IRAP maggiorata di cui all’art. 16, comma 1-*bis*, Decreto stesso⁶;

3) i veicoli impiegati in operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-*ter*, comma 1-*bis*, della Legge n. 130/1999⁷.

4. Esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni

La normativa in commento fornisce i criteri per determinare l’“**esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni**”.

In base ai commi 2 e 3 dell’art. 162-*bis* del TUIR:

- l’**esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari** sussiste quando, in base ai dati del **bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso**, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia **superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale**, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
- l’**esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari** sussiste quando, in base ai dati del **bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso**, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia **superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale**.

Il riferimento agli “altri elementi patrimoniali intercorrenti” costituisce un richiamo alle istruzioni impartite con la circolare n. 37/E/2009, per cui, ad esempio, si deve tener conto anche dei finanziamenti erogati alle partecipate.

Il requisito della prevalenza fa quindi riferimento ad un singolo esercizio e non a due esercizi consecutivi come richiesto dall’ormai abrogato art. 13 del DM n. 29/2009: ciò amplia il numero di

⁶ Cfr. Riposta alla consulenza giuridica n. 954-50/2014.

⁷ Nella dottrina sussistono incertezze circa le società di cartolarizzazione dei crediti.

soggetti ricompresi nella nuova disciplina e potrebbe comportare problemi per le *merchant bank* e le società di *venture capitale* che svolgono attività di assunzione di partecipazioni finalizzate alla successiva cessione.

5. Regime fiscale: IRES, IRAP e addizionale all'IRES

Dalla disamina dell'art. 162-*bis* del TUIR e dalle modifiche introdotte in alcuni articoli del TUIR relativi al reddito di impresa e del decreto legislativo IRAP come le due categorie di soggetti sopra individuati (intermediari finanziarie e società di partecipazione non finanziaria e assimilati) abbiano un diverso regime fiscale che si riepiloga nella Tabella che segue:

	Intermediari finanziari	Società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati
Interessi passivi (art. 96, TUIR)	In base al comma 12, le disposizioni sulla deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% del reddito operativo lordo di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano agli intermediari finanziari*.	Le società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati sono soggetti alle disposizioni sulla deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% del reddito operativo lordo di cui ai commi da 1 a 7, così come le imprese industriali e commerciali.
Svalutazioni e perdite su crediti (art. 106, TUIR)	Per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritte in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio**.	Le società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (0,5% annuale fino al raggiungimento del 5% del valore dei crediti iscritti a fine esercizio) sui limiti alla deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti, così come le imprese industriali e commerciali.
Partecipazioni acquisite nell'ambito del recupero di crediti (art. 113 TUIR)	Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione della <i>participation exemption</i> in relazione alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.	Alle società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati, così come alle imprese industriali e commerciali, non è consentito di optare per la non applicazione della <i>participation exemption</i> in relazione alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti.
Maggiorazione IRES (art. 1, co. 65, L. n. 208/2015)	La maggiorazione IRES del 3,5% si applica esclusivamente agli intermediari finanziari.	Le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati, così come le imprese industriali e commerciali, non sono soggette alla maggiorazione IRES del 3,5%.
Base imponibile IRAP (art. 6, DLGS n. 446/1997)	Per gli intermediari finanziari la base imponibile IRAP è determinata con le regole di cui ai commi da 1 a 8 in stretta derivazione dai bilanci redatti con gli schemi definiti dalla Banca d'Italia con la circolare n. 262/2005, quinto aggiornamento (per le banche) e con il Provvedimento 22 dicembre 2017, per gli altri intermediari finanziari.	In base al comma 9, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati determinano la base imponibile IRAP con le stesse regole delle imprese industriali e commerciali (art. 5, DLGS. n. 446/1997), ma aggiungendo la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della

	Intermediari finanziari	Società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati
		produzione nella misura del 96% del loro ammontare.
Aliquota IRAP maggiorata (art. 16, comma 1-bis, DLGS n. 446/1997)	L'aliquota IRAP maggiorata dal 4,65% al 5,57% a seconda delle Regioni, prevista per i soggetti di cui all'art. 6 del Decreto IRAP, dovrebbe trovare applicazione tanto per gli "Intermediari finanziari" che per le "Società di partecipazione non finanziaria e assimilate", atteso che la norma del decreto IRAP non è stata modificata.	
<p>* In base all'art. 96, comma 13, del TUIR gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al T.U.F., sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare.</p> <p>** Art. 106, commi 3 e 4 del TUIR: le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Per gli intermediari finanziari nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria.</p>		

6. Anagrafe tributaria

Viene anche aggiornato l'art. 10, comma 10, del DLGS n. 141/2010, prevedendo espliciti richiami al nuovo art. 162-*bis* del TUIR. È così confermato che gli obblighi di comunicazione periodica all'anagrafe dei rapporti finanziari, previsti dall'articolo all'art. 7, sesto e undicesimo comma, del D.P.R. n. 605/1973, permangono nei confronti delle società di partecipazione finanziaria e non finanziaria anche se non iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del TUB.

7. Decorrenza delle nuove disposizioni

Per quanto riguarda la decorrenza, l'art. 13, comma 9 dello Schema di Decreto legislativo stabilisce che **la nuova definizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.**

Tuttavia, con riferimento ai periodi d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al DLGS 18 agosto 2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi anche se in contrasto con l'art. 162-*bis* del TUIR.

Tale clausola di salvaguardia fa salvi, i comportamenti dei contribuenti che hanno ritenuto, in ambito IRAP, che in vigenza dell'attuale art. 6, comma 9, del DLGS n. 446/1997, per individuare una *holding* di partecipazioni si debba attuare un doppio computo sia patrimoniale sia economico, come previsto dai decreti di riferimento per l'applicazione dell'art. 113 del TUB, nonostante il diverso avviso espresso dall'Amministrazione finanziaria che, invece, ha preso la posizione di considerare *holding* di partecipazioni ai fini IRAP quelle che, sulla base del solo rapporto di natura patrimoniale e non anche economico, mostrano dal bilancio una preponderanza di valori collegati alle partecipazioni e alle poste patrimoniali ad esse connesse.